

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A01635 del 27/08/2024

Proposta n. 1685 del 23/08/2024

Oggetto:

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici ad uso prevalentemente residenziale con danni lievi, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100 del 9 maggio 2020, presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Maria Esmeralda Angelucci, in qualità di rappresentante di condominio di fatto, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Rieti, Fg. 86 particella 978 sub 4-5-6-8-9-10 - ID 7430

Proponente:

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FIOCCO ROBERTO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici ad uso prevalentemente residenziale con danni lievi, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100 del 9 maggio 2020, presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Maria Esmeralda Angelucci, in qualità di rappresentante di condominio di fatto, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Rieti, Fg. 86 particella 978 sub 4-5-6-8-9-10 – ID 7430

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "*Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189*";

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone *"Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili"*;
- con l'Ordinanza 17 novembre 2016, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale per la *"Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili"*;
- con l'Ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato le modalità per la *"Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi"*;
- con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, *"Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata"*, all'articolo 70, comma 2, è stato stabilito che *"In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista. Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vicecommissario la proposta di rigetto della domanda di contributo"*;
- con l'art. 38, comma 1, del T.U.R.P. è stato stabilito che *"Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego. Il Vicecommissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-nonies della medesima legge"*;
- con art. 1, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, *"Riordino della programmazione dei termini degli interventi della ricostruzione privata"*, è stata disposta la proroga al 31 maggio 2023 del termine per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, dall'art. 13 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e dall'art. 7 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022;

- con l'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 *“Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi”*, è stato disposto che *“per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. d), della ordinanza n. 135 del 2023, il termine perentorio è fissato al 31 luglio 2023”*;
- all'art. 4 dell'Ordinanza n. 169 del 9 Febbraio 2024, *“Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023”*, è stato stabilito che *“Per le fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) e comma 2, dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 142 del 30 maggio 2023, i termini adempimentali sono eccezionalmente prorogati alla data del 31 marzo 2024”*;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE:

in data 03/12/2020, con prot. MUDE n. 120570590000126622020, è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale su edifici ad uso prevalentemente residenziale con danni lievi, per conto della Sig.ra Maria Esmeralda Angelucci, in qualità di rappresentante di condominio di fatto, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Rieti, Fg. 86 particella 978 sub 4-5-6-8-9-10 – ID 7430;

con note prot. n. 9319 del 07/01/2021, alle quali si rimanda per gli elementi di dettaglio, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'espletamento dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché della sussistenza dei requisiti per l'accesso allo stesso, comunicando contestualmente la sospensione del procedimento amministrativo in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;

PRESO ATTO CHE:

con nota acquisita al protocollo con n. 657888 del 29/07/2021, il Comune territorialmente competente ha richiesto al professionista incaricato integrazioni documentali ai fini dell'espletamento dell'istruttoria tecnica di competenza per il rilascio del parere in ordine alla conformità urbanistico edilizia ed ha chiarito che, in ordine all'istanza di attestazione dell'Ente stesso sull'inesistenza di procedimenti di condono, sanatoria o sanzionatoria sull'edificio, la richiesta di integrazioni formulata con prot. n. 35478 del 01/07/2021 non ha causato la formazione del silenzio assenso dell'Amministrazione;

DATO ATTO CHE:

con nota prot. n. 421708 del 17/04/2023, alla quale si rimanda per il dettaglio e stante il perdurare delle criticità evidenziate nelle comunicazioni di cui ai punti che precedono e non sanate dalle successive integrazioni documentali all'istanza, riportate nell'allegato esito istruttorio, l'Ufficio Ricostruzione Lazio ha inviato al professionista incaricato e, per il suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, dettagliando le carenze documentali rilevanti ai fini dell'istruttoria sulla richiesta di contributo alla ricostruzione, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento dello stesso per fornire osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

PRESO ATTO, altresì, che

con nota prot. 455529 del 27/04/2023, il professionista incaricato a mezzo PEC ha trasmesso una richiesta di sospensione dei termini in quanto *“[...]la pratica risulta viziata da un procedimento di sanatoria in corso, del quale si sta occupando altro tecnico incaricato dalla proprietà. Al momento tale sanatoria non è ancora stata rilasciata dagli uffici comunali [...]”*;

VERIFICATO CHE:

che il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è infruttuosamente decorso in assenza del deposito delle osservazioni sufficienti a superare le carenze documentali di cui alle corrispondenze sopra riportate;

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate;

- il rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici ad uso prevalentemente residenziale con danni lievi, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100 del 9 maggio 2020, presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Maria Esmeralda Angelucci, in qualità di rappresentante di condominio di fatto, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Rieti, Fg. 86 particella 978 sub 4-5-6-8-9-10 – ID 7430.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

F.to Stefano Fermante

Copia



ESITO ISTRUTTORIO – Proposta rigetto istanza

Procedura Semplificata DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)
 DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

ORDINANZA N. 4 e 8 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016

Dati generali

Provincia	Rieti
Comune	Rieti
Località, Frazione, indirizzo	Via Giuseppe Garibaldi n.50
Richiedente	Sig.ra Angelucci Maria Esmeralda
Professionista	Ing. Cecilia Andrea
Dati Catastali	Fig. 86 particella 978 sub 4-5-6-8-9-10

Dati identificativi dell'istanza

MUDE

ID fascicolo: **1205705900000126622020** del **29/11/2020**
 ID ultima richiesta: **1205705900000168062021** del **30/06/2021**

USR

ID Istanza: **7430**
 Protocollo: **1053843** del **03/12/2020**
 Istruttore: *arch. Silvia Crocoli*

Richiesta anticipo Spese Tecniche (Ord. 94/2020)	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo preventivo (art. 12 c. 1 Ord. 100/2020)	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
Bonus fiscali	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>

Tipologia dell'intervento:	Riparazione con rafforzamento locale	<input checked="" type="checkbox"/>
	Demolizione collabente	<input type="checkbox"/>
	Collabente vincolato	<input type="checkbox"/>
	Ripristino con miglioramento sismico	<input type="checkbox"/>
	Adeguamento/Demolizione e ricostruzione	<input type="checkbox"/>

Destinazione e tipologia immobile:	Residenziale	<input type="checkbox"/>
	Prevalentemente residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>
	Produttivo assimilabile a residenziale	<input type="checkbox"/>
	Produttivo	<input type="checkbox"/>

Natura giuridica del richiedente:	Singolo proprietario	<input type="checkbox"/>
	Rappresentante di comunione	<input type="checkbox"/>
	Rappresentante di condominio di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
	Amministratore di condominio registrato	<input type="checkbox"/>
	Presidente di consorzio	<input type="checkbox"/>

Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale con danni lievi ai sensi delle ordinanze del Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e s.m.i. presentata dalla Sig.ra Angelucci Maria Esmeralda relativa al fabbricato sito nel Comune di Rieti (RI), distinto in Catasto al foglio 86, mappale 978 - ID 7430.

CONSIDERATO CHE:

- Con nota Prot. 1053843 del 03/12/2020 è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale per edifici con danni lievi per conto della Sig.ra Angelucci Maria Esmeralda, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Rieti, distinto in Catasto al foglio 86, mappale 978 sub 4-5-6-8-9-10, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- con nota Prot. 9319 del 07/01/2021, questo Ufficio ha richiesto di regolarizzare l'istanza ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'O.C.S.R. n. 108/2020 entro e non oltre il 31/01/2021;
- con nota Prot. 82390 del 28/01/2021 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE) ha trasmesso una richiesta di rettifica del termine utile per integrare la domanda;
- con nota Prot. 240889 del 17/03/2021 questo Ufficio ha richiesto di regolarizzare l'istanza entro e non oltre il 30/04/2021 ai sensi del art. 8 comma 8 della Ordinanza Commissariale n. 111 del 23/12/2020;
- con nota Prot. 575968 del 02/07/2021 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE) ha trasmesso una Variante all'istanza;
- con nota Prot. 657888 del 29/07/2021 il Comune di Rieti precisa di non aver formulato il silenzio-assenso alla "Richiesta di Attestazione del comune relativa all'inesistenza di procedimenti di condono, sanatoria o sanzionatori relativi all'edificio" e di aver formulato una richiesta di integrazioni con prot. del Comune di Rieti n. 35478 del 01/07/2021;
- con nota Prot. 992593 del 01/12/2021 questo Ufficio ha sospeso il procedimento fino al superamento delle criticità evidenziate;
- con nota Prot. 421708 del 17/04/2023, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;
- con nota Prot. 455529 del 27/04/2023 il professionista incaricato a mezzo pec ha trasmesso una richiesta di sospensione dei termini in quanto [...]la pratica risulta viziata da un procedimento di sanatoria in corso, del quale si sta occupando altro tecnico incaricato dalla proprietà. Al momento tale sanatoria non è ancora stata rilasciata dagli uffici comunali [...];

PRESO ATTO:

- che il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso, senza che siano state presentate le osservazioni di cui al punto che precede;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 22/08/2024

L'istruttore
Silvia Crocoli

Copia